

CONVENZIONE
PER
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI UFFICIO DI REGISTRAZIONE E RILASCIO
DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DIGITALE
TRA

InfoCert S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 9, ufficio amministrativo in Roma, Via Marco e Marcelliano n. 45, e sede operativa in Padova, Corso Stati Uniti n. 14 bis, in persona del Direttore Generale Danilo Cattaneo, d'ora innanzi più brevemente "InfoCert"

E

La Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Ravenna (d'ora innanzi più brevemente Camera di Commercio di Ravenna) con sede legale in Ravenna, Viale Carlo Luigi Farini, 14, C.F. 00361270390 in persona del Segretario Generale, Dott.ssa Paola Morigi, munito dei poteri necessari alla firma del presente atto

Premesso:

- a) che con delibera del 19 luglio 2007 il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (ora DigitPA) ha iscritto InfoCert S.p.A. nell'elenco pubblico dei certificatori;
- b) che pertanto InfoCert è abilitata ad emettere il "certificato digitale di sottoscrizione", intendendosi per tale "l'insieme di informazioni atte a definire con certezza la corrispondenza tra il nome del soggetto certificato e la chiave pubblica del soggetto certificato";
- c) che preliminare e presupposto dell'emissione del certificato sono il completamento della procedura di registrazione, durante la quale vengono acquisiti i dati forniti dall'utente e viene eseguita l'identificazione fisica dello stesso;
- d) che la Camera di Commercio di Ravenna svolge attività di registrazione e rilascio dei certificati digitali;
- e) che la Camera di Commercio di Ravenna (d'ora innanzi anche "Ufficio di Registrazione") si è offerta di svolgere per conto di InfoCert le suddette preliminari operazioni di raccolta dei dati relativi ai richiedenti i certificati, la loro identificazione nonché il successivo eventuale rilascio del certificato digitale emesso da InfoCert ;
- f) che con il termine Ufficio di Registrazione ci si intende riferire sia all'Ente sia ai suoi dipendenti, agenti e strutture periferiche;
- g) che pertanto con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ufficio di Registrazione si obbliga anche in nome e per conto loro (dipendenti, agenti e strutture periferiche)

assumendo ogni e più ampia responsabilità per il loro operato nell'esercizio, anche parziale, delle funzioni proprie dell'Ufficio di Registrazione, senza possibilità di esonero neanche parziale;

- h) che le procedure di registrazione sono analiticamente esposte nel Manuale Operativo ICERT-INDI-MO e successivi aggiornamenti depositato presso il C.N.I.P.A. (ora DigitPA) e nei provvedimenti legislativi e amministrativi richiamati nel Manuale stesso;
- i) che l'Ufficio di Registrazione dichiara di aver già preso visione del Manuale Operativo ICERT-INDI-MO e dei provvedimenti legislativi e amministrativi in esso richiamati e di essere quindi pienamente a conoscenza degli obblighi e delle incombenze proprie dell'Ufficio di Registrazione;
- j) che InfoCert, oltre al servizio di certificazione digitale descritto nelle premesse precedenti, provvede a rilasciare ulteriori servizi attinenti e relativi al suo ruolo di Ente Certificatore e destinati agli utenti che ne facciano richiesta;
- k) che tali servizi sono disciplinati dagli ulteriori Manuali Operativi predisposti dalla stessa InfoCert e pubblicati sul suo sito Internet all'indirizzo www.firma.infocert.it ;
- l) che l'Ufficio di Registrazione ha espresso l'intenzione di voler rilasciare anche detti ulteriori servizi attenendosi a quanto per essi descritto nei singoli Manuali Operativi di riferimento;
- m) che l'Ufficio di Registrazione avrà facoltà di avvalersi, per l'esercizio di parte dell'attività ad essa demandata con la presente Convenzione, di soggetti, anche terzi, appositamente incaricati, e nominativamente individuati, diversi dai propri dipendenti, agenti e strutture periferiche;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti convengono quanto segue:

ART. 1

Valore delle premesse

1.1. Le premesse ed i Manuali Operativi di InfoCert che disciplinano i servizi di certificazione previsti nella presente Convenzione formano parte integrante del presente accordo.

ART. 2

Oggetto

A) Certificato digitale di Sottoscrizione

2.1. Ai fini del rilascio del certificato digitale di sottoscrizione InfoCert affida alla Camera di Commercio di Ravenna che accetta per sé e a nome e per conto dei propri dipendenti e strutture periferiche le funzioni di Ufficio di Registrazione indicate all'art. 2.2.2. del Manuale Operativo ICERT-INDI-MO. L'Ufficio di Registrazione assume, pertanto, tutti gli obblighi previsti all'art. 3.1.2. del Manuale Operativo ICERT-INDI-MO e garantisce di aver già l'organizzazione di personale e di beni adeguata all'esercizio della suddetta attività.

2.2. L'Ufficio di Registrazione si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, agenti, strutture periferiche ed eventuali incaricati le procedure di registrazione di cui ai paragrafi 4 e 5 del Manuale Operativo ICERT-INDI-MO, e relativi sotto-paragrafi, prima e ai fini del rilascio del certificato digitale di sottoscrizione, obbligandosi inoltre a mettere a disposizione dei propri dipendenti, e strutture periferiche ed eventuali incaricati il Manuale Operativo medesimo affinché ne possano rispettare le prescrizioni..

2.3. Inoltre, l'Ufficio di Registrazione si obbliga a trasmettere ad InfoCert le richieste di revoca, sospensione, ripristino di validità e rinnovo del certificato digitale, in modo che quest'ultima possa provvedervi qualora ricorrano le cause e secondo le modalità nel Manuale Operativo ICERT-INDI-MO. L'inoltro della richiesta da parte dell'Ufficio di Registrazione deve avvenire contestualmente alla ricezione della stessa.

B) Certificato digitale di Autenticazione

2.4. Ai fini del rilascio del certificato digitale di autenticazione InfoCert affida alla Camera di Commercio di Ravenna che accetta per sé e a nome e per conto dei propri dipendenti e strutture periferiche le funzioni dell'Ufficio di Registrazione indicate all'art. 2.2.2. del Manuale Operativo ICERT-INDI-MOCA. L'Ufficio di Registrazione assume, pertanto, tutti gli obblighi previsti all'art. 3.1.2. del Manuale Operativo ICERT-INDI-MOCA e garantisce di aver già l'organizzazione di personale e di beni adeguata all'esercizio della suddetta attività.

2.5. L'Ufficio di Registrazione si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, agenti, strutture periferiche ed eventuali incaricati le procedure di registrazione di cui ai paragrafi 4 e 5 del Manuale Operativo ICERT-INDI-MOCAe relativi sotto-paragrafi, prima e ai fini del rilascio del certificato digitale di autenticazione, obbligandosi inoltre a mettere a

disposizione dei propri dipendenti, agenti, strutture periferiche ed eventuali incaricati il Manuale Operativo medesimo affinché ne possano rispettare le prescrizioni.

2.6. Inoltre, l'Ufficio di Registrazione si obbliga a trasmettere ad InfoCert le richieste di revoca, sospensione, ripristino di validità e rinnovo del certificato digitale, in modo che quest'ultima possa provvedervi qualora ricorrano le cause e secondo le modalità indicate nel Manuale Operativo ICERT-INDI-MOCA. L'inoltro della richiesta da parte dell'Ufficio di Registrazione deve avvenire contestualmente alla ricezione della stessa.

C) Ulteriori Servizi di Certificazione

2.7. InfoCert si riserva di affidare all'Ufficio di Registrazione, il quale si riserva di accettare, il compimento delle operazioni necessarie al rilascio degli ulteriori servizi di certificazione digitale che verranno predisposti e forniti dalla stessa InfoCert .

2.8. Per lo svolgimento di dette operazioni l'Ufficio di Registrazione dovrà attenersi a quanto stabilito nei Manuali Operativi che disciplineranno i singoli servizi ed alle eventuali ulteriori istruzioni emanate ad integrazione degli stessi.

2.9. InfoCert , nel caso in cui intenda affidare all'Ufficio di Registrazione un nuovo servizio, provvederà con apposita comunicazione ad informare del rilascio dello stesso, della sigla del Manuale Operativo che lo disciplina, delle norme di quest'ultimo che regolamentano l'attività affidata e delle condizioni economiche alle quali è rilasciato, indicando le eventuali ulteriori disposizioni, integrative di quelle stabilite nella presente convenzione, a cui l'Ufficio di Registrazione si dovrà attenere.

ART. 3

Obblighi delle parti

3.1. InfoCert si obbliga nei confronti dell'Ufficio di Registrazione:

- a fornire tutte le caratteristiche delle apparecchiature hardware e il software necessario per l'espletamento dell'attività di registrazione e di rilascio dei servizi di cui all'articolo precedente;
- ad addestrare ed aggiornare adeguatamente il personale, mediante opportuni corsi di formazione specifica, se richiesta e con modalità da convenire;
- a dare consulenza ed assistenza sulle problematiche connesse all'espletamento dell'attività previste nella presente convenzione;
- a comunicare tempestivamente gli aggiornamenti delle caratteristiche delle apparecchiature hardware e del software utilizzati per l'espletamento delle suddette attività;

- a svolgere con periodicità annuale le procedure di verifica di sicurezza e di qualità dei servizi offerti.

3.2. L'Ufficio di Registrazione si obbliga ad esercitare le attività previste nella presente Convenzione con la diligenza del mandatario di cui all'art. 1710 cod. civ. e nell'interesse di InfoCert.

In particolare l'Ufficio di Registrazione si obbliga nei confronti di InfoCert :

- a vigilare sui propri dipendenti, agenti, strutture periferiche ed incaricati affinché le attività svolte ai sensi della presente convenzione si svolgano nel rispetto della normativa vigente, di quanto previsto nei Manuali Operativi di InfoCert, delle istruzioni da essa eventualmente ricevute e di quanto pattuito con il presente atto;
- ad impedire ai propri dipendenti, agenti, strutture periferiche e incaricati la prosecuzione delle attività ed a curare l'immediato ritiro di ogni materiale a tal fine utilizzato, qualora, per qualsiasi causa, si interrompa il rapporto in essere e a darne tempestivamente notizia per iscritto ad InfoCert ;
- a tenere un registro aggiornato di carico e scarico delle smart card di cui dispone e della loro allocazione territoriale;
- svolgere l'attività di registrazione nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento all'identificazione personale certa di coloro che sottoscrivono la richiesta di certificazione digitale;
- provvedere ad informare i richiedenti sulle modalità di utilizzo della firma digitale, con particolare riferimento alle modalità di revoca, sospensione e rinnovo dei certificati digitali, nonché sugli aspetti normativi e sulle conseguenze giuridiche derivanti dall'utilizzo della stessa;
- ad informare immediatamente InfoCert di eventuali vizi, difetti, interruzioni e comunque malfunzionamenti del sistema;
- a non utilizzare né trattare i dati personali acquisiti in violazione del d.l.vo n. 196/2003;
- a non impedire - salvo congruo preavviso e senza intralcio al normale svolgimento dell'attività - che incaricati di InfoCert possano accedere nei propri locali per verificare il corretto espletamento dei servizi ed il rispetto delle procedure;
- a comunicare con congruo preavviso l'eventuale modificazione della propria compagine sociale;
- a sottoporre alla preventiva approvazione di InfoCert e/o a concordare preventivamente con quest'ultima qualsiasi documentazione rilasciata all'Utente, relativamente all'attività di registrazione e/o di rilascio dei servizi di certificazione digitale.

ART. 4

Responsabilità

4.1. L'Ufficio di Registrazione è direttamente e solidalmente responsabile nei confronti di InfoCert oltre che dei danni da questa subiti, anche per eventuali danni patiti dagli Utenti Titolari e/o da terzi, direttamente conseguenti a propri comportamenti e/o omissioni colpevoli, nonché per i comportamenti e/o le omissioni colpevoli dei propri dipendenti, agenti, strutture periferiche ed incaricati, nell'esercizio dell'attività di registrazione e nell'espletamento degli obblighi nascenti dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione e relativi allegati, senza possibilità di esonero neanche parziale e anche in deroga all'art. 1717, secondo comma del codice civile.

4.2. La violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui all'art. 3, comma 3.2., e all'art. 9 del presente atto costituirà giusta causa di revoca del mandato da parte di InfoCert, che sarà esercitata a mezzo di apposita comunicazione, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti e subendi. In caso di revoca l'Ufficio di Registrazione è obbligato a cessare qualsiasi attività posta in essere in base al presente atto ed a restituire i materiali ricevuti.

ART.5.

Corrispettivi

5.1. Per lo svolgimento dell'attività prevista nella presente convenzione l'Ufficio di Registrazione non potrà pretendere il pagamento di somme, corrispettivi, provvigioni o quant'altro da parte InfoCert.

5.2. L'esclusione di cui al precedente comma è altresì valida con riferimento ai mezzi necessari per l'esecuzione della Convenzione ed alle anticipazioni e spese sostenute dal mandatario.

5.3. La fatturazione all'Ufficio di Registrazione del materiale e dei servizi resi da InfoCert, verrà effettuata in base all'offerta economica appositamente formulata dalla stessa InfoCert e/o in base al listino tariffario, e sue eventuali modifiche, vigente durante il periodo di validità della presente Convenzione.

ART. 6

Esclusiva

6.1. L'Ufficio di Registrazione prende atto che non può vantare alcuna esclusiva per l'esercizio delle suddette attività per conto di InfoCert; quest'ultima è pertanto libera di stipulare convenzioni di contenuto analogo alla presente anche con altri soggetti.

ART. 7

Durata e decorrenza

7.1. La presente Convenzione avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione e scadrà il 31/12/2014. Successivamente, in relazione al risultato del servizio, potrà essere rinnovata con cadenza annuale. E' escluso il rinnovo tacito.

7.2. Durante tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione InfoCert avrà diritto, senza pagamento di alcun corrispettivo, di recedere da essa in qualsiasi momento, con comunicazione della volontà di esercitare tale diritto a mezzo raccomandata a.r.

7.3. In caso di recesso e/o revoca l'Ufficio di Registrazione non potrà vantare alcuna richiesta nei confronti di InfoCert, neanche per eventuali danni subiti in conseguenza dello stesso.

ART. 8

Incaricati

8.1. Fermo quanto previsto al precedente art. 4, l'Ufficio di Registrazione avrà facoltà di nominare soggetti, persone fisiche o persone giuridiche, conferendo loro l'incarico di svolgere parte delle attività ad essa demandate dalla presente Convenzione e facendo loro accettare gli obblighi conseguenti.

8.2. L'Ufficio di Registrazione dovrà comunicare per iscritto ad InfoCert, i nominativi, la data di nascita, la residenza, il codice fiscale gli eventuali recapiti telefonici ed indirizzi e-mail dei soggetti incaricati e di coloro che, nell'ambito della persona giuridica eventualmente incaricata saranno chiamati a svolgere le attività demandate, indicando altresì, in tale ultima ipotesi, il tipo di rapporto intercorrente (dipendente, collaboratore, legale rappresentante, membro di eventuali organi, etc.) con la stessa persona giuridica.

8.3. InfoCert provvederà ad indicare, per ciascun servizio di certificazione prestato, le attività per le quali è possibile per l'Ufficio di Registrazione conferire l'incarico di cui al presente articolo.

Art. 9

Codice Etico

9.1. L'Ufficio di Registrazione, nell'esecuzione delle attività derivanti dal presente contratto, si impegna ad osservare le norme contenute nel Codice etico di InfoCert disponibile sul sito InfoCert alla pagina – link http://www.infocert.it/files/codice_etico.pdf, come di volta in volta integrate e modificate. L'Ufficio di Registrazione con la sottoscrizione del presente accordo dichiara, quindi, di avere preso visione e di accettare il suddetto Codice Etico.

Art. 10

Clausola arbitrale

10.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta in via esclusiva ad un arbitro unico, in conformità del Regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

10.2. L'Arbitro che dovrà essere scelto tra gli avvocati del foro di Roma, nominato di comune accordo tra le Parti, ovvero, in assenza, dal Presidente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Roma, procederà in via rituale e secondo diritto.

ART. 11

Disposizione finale

11.1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, in quanto le prestazioni ivi previste, ove determinative di corrispettivo, sono soggette ad I.V.A.

Ravenna, 13/12/2013

(InfoCert S.p.A.)

(Ufficio di Registrazione)

(sottoscritto con firma digitale)

Si intendono espressamente approvati ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

(Ufficio di Registrazione)

(sottoscritto con firma digitale)